



# Il Commissario vicario per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

*art.1, OPCM 3833/2009*

## STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE

Prot. n. 27149 U/SGE

del 14/12/2010

Al Dirigente

dell'Area Assistenza alla Popolazione

S. G. E.

**Oggetto: direttive per la razionalizzazione delle soluzioni abitative CASE e MAP per i nuclei familiari del Comune di L'Aquila.**

Premesso che è necessario adeguare le vigenti disposizioni per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dal sisma;

Considerato che la direttiva n. 1078 del 25 febbraio 2010 del v. commissario vicario ha dato la possibilità all'inserimento di nuovi soggetti nel nucleo familiare assegnatario di C.A.S.E. o M.A.P. in caso di nascite, matrimonio, inserimento di single censito positivo, sostituzione di badante, sostituzione di rinunciatario con altro soggetto positiva per l'assegnazione;

Preso atto che successivamente all'emanazione di tale direttiva sono pervenute diverse domande, da parte di soggetti che, pur non avendo in linea di principio, la stabile dimora nei Comuni del cratere alla data del 6 aprile 2009, tuttavia ora presentano delle situazioni meritevoli di tutela;

Considerato altresì che a distanza di 18 mesi dal sisma, è necessario razionalizzare l'uso delle risorse economiche al fine di garantire comunque l'assistenza alla popolazione terremotata, ma evitando maggiorazioni di spese;

DISPONE

Dalla data di emanazione della presente direttiva:

1. È consentita la ospitalità di componenti del nucleo familiare, non ricompresi nei componenti elencati nel contratto di comodato, nell'alloggio già assegnato del progetto CASE o dei MAP.

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, via Fiamme Gialle, Coppito, L'Aquila  
tel 0862 308-637,650,652,653 - fax 0862 308628 – mail*



# Il Commissario vicario per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

*art.1, OPCM 3833/2009*

## **STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

L'alloggio assegnato al nucleo ospitante non può subire variazione in aumento e non è consentito l'accesso alla Commissione Speciale per avere un alloggio di dimensioni maggiori. Il soggetto a cui è consentita la ospitalità nell'alloggio del Progetto C.A.S.E. o M. A.P. segue la sorte del nucleo assegnatario; di conseguenza in caso di rinuncia o perdita dei requisiti, l'ospite deve lasciare l'alloggio contestualmente al nucleo ospitante. Qualora l'ospite percepisca il c.a.s. la relativa erogazione viene a cessare dal momento dell'ingresso nell'alloggio. La comunicazione di disponibilità ad accettare l'ingresso nell'alloggio di altro componente del nucleo familiare deve essere sottoscritta dal titolare del contratto di comodato ed inviata alla S.G.E., Area Assistenza alla Popolazione, utilizzando il modello appositamente predisposto. Tale disposizione è applicabile anche nei comuni del cratere per l'ingresso nei M.A.P. . In questo caso la richiesta d'ingresso deve essere rivolta al sindaco del comune d'interesse.

2. Non è consentito che singoli componenti di un medesimo nucleo possano usufruire di interventi assistenziali distinti (c.a.s./albergo; c.a.s./affitto concordato; affitto concordato/albergo). Pertanto l'intero nucleo deve optare, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente direttiva, per la scelta economicamente meno onerosa secondo i criteri di seguito specificati; la relativa comunicazione deve essere indirizzata alla S.G.E, Area Assistenza alla Popolazione, utilizzando il modulo appositamente predisposto. In caso di inerzia si procede d'ufficio.
  - a) In caso di nuclei con sistemazione alberghiera/c.a.s. sarà erogato c.a.s. a tutti i componenti il nucleo, se permangono i requisiti. L'ospitalità gratuita negli alberghi dei detti componenti dei nuclei viene automaticamente a cessare decorsi 15 giorni dall'emanazione della presente direttiva ;
  - b) In caso di nuclei in affitto concordato/albergo: l'intero nucleo potrà usufruire di affitto concordato qualora l'alloggio abbia l'idonea pezzatura. In caso contrario i componenti del nucleo in albergo cessano da questa sistemazione gratuita decorsi 15 giorni dalla data della presente direttiva; gli stessi, successivamente, potranno usufruire solo di c.a.s. fino alla scadenza del contratto. Alla scadenza del contratto concordato, lo stesso non potrà essere rinnovato se non per alloggio idoneo ad ospitare l'intero nucleo. Altrimenti tutti i componenti dell'intero nucleo potranno percepire solo il c.a.s. nella misura massima di 600 euro a nucleo, oltre le maggiorazioni per età – invalidità, fino a permanenza dei requisiti prescritti.
3. Tutti i nuclei familiari, o singoli componenti di un nucleo, che usufruiscono della ospitalità alberghiera in Comuni diversi da quello di stabile dimora alla data del 6 aprile 2009 e che nei medesimi Comuni (o limitrofi) prestino attività lavorativa autonoma o dipendente, o siano iscritti, o

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, via Fiamme Gialle, Coppito, L'Aquila  
tel 0862 308-637,650,652,653 - fax 0862 308628 – mail*



# Il Commissario vicario per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

*art.1, OPCM 3833/2009*

## **STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

vi abbiano iscritto i figli a scuola/università, con effetto dal quindicesimo giorno successivo alla data della presente direttiva, possono beneficiare del solo contributo per la autonoma sistemazione, fino a permanenza dei requisiti prescritti.

4. Tutti i nuclei ospitati in strutture ricettive fuori di L'Aquila che non accettino lo spostamento in alberghi della Città o nelle strutture recettive eventualmente presenti nel Comune di stabile dimora, perderanno l'assistenza alberghiera e dovranno lasciare la struttura recettiva ospitante entro 5 giorni dal rifiuto allo spostamento. Potranno richiedere solo c.a.s. qualora permangano i requisiti per tale forma di assistenza.
5. E' inibito l'ingresso in strutture ricettive per motivazioni sanitarie.
6. Ai fini della gestione delle disposizioni previste dalla presente direttiva, per nucleo familiare si intende, in via prioritaria, quello formalmente risultante dalla certificazione anagrafica. Sono in ogni caso considerati come unico nucleo familiare i coniugi, anche con prole, non separati in base a provvedimenti giudiziari. I nuclei interessati possono richiedere la valutazione di particolari situazioni, formulando una esplicita richiesta e fornendo la necessaria documentazione alla S.G.E, Area assistenza alla popolazione.
7. Nei confronti dei nuclei assegnatari di alloggio C.A.S.E./ M.A.P., Fondo Immobiliare, che non utilizzino l'alloggio assegnato per un periodo continuativo superiore a 3 mesi, o che lo utilizzino solo nei fine settimana o per periodi saltuari, o lo utilizzino per usi diversi da quello di abitazione per sé e per il proprio nucleo familiare, viene avviata la procedura per la revoca dell'alloggio non utilizzato; gli stessi nuclei, a richiesta, possono essere nuovamente assegnatari di altro alloggio idoneo, ove venga assicurata la relativa fruizione continuativa, nei limiti delle disponibilità e dei diritti di priorità degli altri nuclei in attesa di assegnazione. *Nel caso di assenza di un singolo componente o di parte del nucleo per il medesimo periodo, il nucleo ridotto dovrà essere spostato in un alloggio di pezzatura adeguata al nucleo residuo.* Resta, nel frattempo, confermato il diritto al c.a.s., fino a permanenza dei prescritti requisiti. Tale norma è applicabile in tutti i Comuni del cratere nei quali le Amministrazioni locali hanno provveduto ad assegnare M.A.P.
8. Al fine di agevolare la rintracciabilità degli assegnatari degli alloggi C.A.S.E., M.A.P., Fondo Immobiliare, i contratti delle utenze devono essere sottoscritti dall'intestatario del contratto di comodato gratuito.
9. Dalla pubblicazione della presente direttiva non è più possibile stipulare contratti d'affitto concordato fuori Provincia .

*c/o Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, via Fiamme Gialle, Coppito, L'Aquila  
tel 0862 308-637,650,652,653 - fax 0862 308628 – mail*



# Il Commissario vicario per la Ricostruzione Presidente della Regione Abruzzo

*art.1, OPCM 3833/2009*

## **STRUTTURA PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA (S.G.E.) AREA ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**

La presente direttiva viene pubblicata sul sito istituzionale della SGE (Struttura per la gestione della emergenza) e divulgata a mezzo comunicati stampa.

F.to Il V. Commissario

Dott. Antonio Cicchetti





